

- STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE -

"Sezione AIL di Nuoro Ogliastro"

Organizzazione di Volontariato

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E ADESIONE

Art. 1. Denominazione, sede e durata

Ai sensi della Costituzione, del Codice Civile in materia di associazioni, del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e ss. mm. e ii. (di seguito C.T.S.), delle ulteriori norme che regolamentano le organizzazioni senza scopo di lucro nonché dell'Atto costitutivo e del presente Statuto, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata:

"Sezione AIL di Nuoro Ogliastro"

di seguito denominata Associazione.

L'Associazione potrà acquisire la qualifica di Organizzazione di volontariato in seguito all'avvenuta iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

A seguito di detta iscrizione l'associazione assumerà obbligatoriamente e automaticamente, senza ulteriore modifica del presente Statuto, la seguente denominazione:

"SEZIONE AIL DI NUORO OGLIASTRA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"

in breve, in sigla:

"AIL NUORO OGLIASTRA ODV"

L'Associazione farà uso, nella denominazione sociale e in qualsivoglia segno distintivo, negli atti, nella corrispondenza e in qualsi-

asi comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Organizzazione di Volontariato" o dell'acronimo "ODV", nonché del logo dell'AIL Nazionale.

L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Ove il contesto lo richieda, la denominazione può anche essere utilizzata traducendola in lingue diverse da quella italiana.

La sede legale è stabilita in Nuoro, in via Via S. Mannironi n. 52.

Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire, ove ne ricorra l'esigenza, eventuali delegazioni. Le delegazioni sono articolazioni organizzative di AIL Nuoro Ogliastra ODV, prive di autonomia giuridica, le cui attività sono imputate ad ogni effetto, anche contabili, alla medesima Associazione locale.

L'Associazione si ritiene costituita con l'adesione di non meno di venti soci.

L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta in qualsiasi momento dall'Assemblea dei Soci secondo quanto stabilito all'art. 25.

L'Associazione è contraddistinta dai nuovi loghi rappresentati nelle schede che si allegano al presente Statuto sotto la lettera "A".

Quest'ultimo, a seguito della piena attuazione del Codice del Terzo Settore e con la conseguente abrogazione della normativa ONLUS, è stato reso più chiaro e moderno rispetto al precedente già in vigore a partire dal 1996. In particolare, in primo piano nella grafica



(rivista al fine di migliorare chiarezza e leggibilità), è presente come in passato, l'abbraccio: un gesto di cura e protezione che mette al centro il paziente. Le singole lettere che contraddistinguono l'acronimo AIL o quelle nella dicitura "Associazione italiana contro le leucemie - linfomi o mieloma", potranno essere di colore rosso, bianco o nero o misto su sfondo bianco o rosso o grigio. Di fianco al logo "AIL" è presente il nome della Sezione "Nuoro Ogliastra"

È stato inoltre inserito un nuovo elemento grafico: un baffo rosso sotto l'acronimo "AIL", al fine di rappresentare simbolicamente le sezioni provinciali che costituiscono la base sulla quale cresce AIL e la forza dell'Associazione sul territorio.

Il logo AIL si rinnova ma il nostro obiettivo rimane lo stesso: dare un futuro ai sogni dei pazienti.

Art. 2. Adesione all'Associazione Italiana contro le Leucemie linfomi e mieloma - AIL Nazionale

La Sezione AIL di Nuoro Ogliastra ODV aderisce all'AIL Nazionale in qualità di socio ed agisce nel rispetto del suo Statuto, dei Regolamenti generali che ne disciplinano l'attività e degli obiettivi previsti dal medesimo Statuto dell'AIL Nazionale, condividendone gli indirizzi, gli scopi, le finalità e conformandosi alle sue direttive.

La Sezione AIL di Nuoro Ogliastra ODV gode di autonomia giuridica, gestionale, di bilancio, patrimoniale e operativa nei limiti di quanto stabilito dal presente statuto.

Eventuali controversie tra AIL Nazionale e la Sezione AIL di Nuoro

Ogliastro ODV saranno devolute alla competenza del Collegio dei Probiviri nazionale.

SCOPI E FINALITÀ, ATTIVITÀ

Art. 3. Scopi e finalità dell'associazione

L'Associazione opera senza scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in armonia con le finalità statutarie ed operative dell'AIL Nazionale.

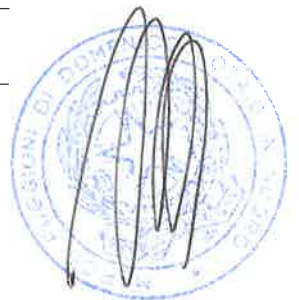
L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati, sulla elettività delle cariche sociali e la gratuità delle stesse, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'attività associativa si rivolge, in prevalenza, a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

L'Associazione ha per scopo il sostegno, la promozione, lo sviluppo e la diffusione della ricerca scientifica per la prevenzione e la cura delle leucemie, linfomi e mieloma e delle altre ematopatie, nonché il miglioramento dei servizi e dell'assistenza socio-sanitaria a favore dei malati leucemici, di altri ematopatici e delle loro famiglie.

Art. 4. Attività

Per il perseguimento dei suddetti scopi, l'Associazione svolge le



attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 co. 1 del D.Lgs n. 117 /2017 e successive modifiche e integrazioni e precisamente:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, (art. 5 co. 1 lett. a);
- interventi e prestazioni sanitarie, (art. 5 co. 1 lett. b);
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (art. 5 co. 1 lett. c);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5 co. 1 lett. d);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5 co. 1 lett. h);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5 co. 1 lett. i);
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché o-

gni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi, (art. 5 co. 1 lett. g);

Per il perseguimento delle proprie finalità l'Associazione potrà in via esemplificativa e non esaustiva:

a) provvedere direttamente a erogare fondi destinati alla ricerca scientifica nel campo dei tumori del sangue e delle altre emopatie, nonché all'assistenza in favore dei pazienti ematologici e delle loro famiglie;

b) incrementare i rapporti tra pazienti per favorire aiuti reciproci e scambi di esperienze sotto il profilo sanitario, sociale e psicologico, al fine di sviluppare una vicendevole solidarietà e di pervenire ad una migliore conoscenza delle patologie, delle terapie e dei centri di cura;

c) diffondere e divulgare la conoscenza delle patologie leucemiche e delle altre emopatie maligne, predisponendo iniziative di sensibilizzazione rivolte a operatori sanitari e all'opinione pubblica, in modo da rendere sempre più ampia la consapevolezza dei progressi raggiunti dalla ricerca, da realizzare la possibilità di formulare diagnosi precoci, e da predisporre le condizioni per informare sui centri di cura più idonei, il tutto anche a mezzo di pubblicazioni a stampa, digitali o su reti informatiche;

d) curare la preparazione di volontari che intendano impegnarsi attivamente nell'assistenza ai pazienti sia all'interno delle strutture sanitarie che a domicilio, e predisporre l'attività per il mi-



glioramento della qualità dei servizi offerti ai pazienti stessi;

e) incentivare e realizzare l'attività del volontariato senza fini di lucro;

f) organizzare e gestire educazione, istruzione e formazione di settore specifico nonché stimolare e propugnare la cultura della donazione, promuovendo momenti di informazione e sensibilizzazione anche in collaborazione con altre Associazioni aventi finalità analoghe;

g) collaborare con gli organi legislativi e di governo, statali, regionali e con gli enti locali per la corretta applicazione delle norme vigenti, per la formulazione di piani e programmi di studio, di nuove leggi, provvedimenti e linee guida, esplicando, ove occorra, opera di persuasione e stimolo;

h) sostenere e collaborare con le Autorità, con i Centri universitari e ospedalieri e con le altre Istituzioni competenti nella organizzazione e nel miglioramento sia dei servizi, delle strutture e delle attrezzature, sia dell'assistenza sanitaria che di quella sociale, in favore dei pazienti ematologici e delle loro famiglie, fermo restando la competenza territoriale esclusiva delle Sezioni dell'AIL, ove esistenti;

i) attuare ogni altro mezzo e attività finalizzata agli scopi sociali;

l) migliorare l'assistenza ai malati di leucemia o altre emopatie maligne e alle loro famiglie anche concedendo piccoli contributi a quelle in difficoltà economica e mettendo a disposizione case di ac-

coglienza a quelle residenti lontano ovvero sostenendo progetti per l'assistenza domiciliare.

Le suddette attività dovranno essere svolte, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati con prestazioni personali, spontanee e gratuite. L'Associazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle secondarie e ad esse strumentali, secondo i criteri e nei limiti consentiti ai sensi di legge, anche con specifico riferimento alle previsioni in materia di volontariato. Al Consiglio di Amministrazione compete deliberarne la loro puntuale individuazione.

RISORSE E STRUMENTI, ENTRATE E PATRIMONIO

Art. 5. Risorse e strumenti

Tenendo conto di quanto previsto dalla normativa vigente, l'Associazione potrà compiere ogni operazione necessaria e/o utile alla realizzazione degli scopi associativi. In particolare potrà:

- a) svolgere operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e commerciali, in proprio o mediante convenzioni;
- b) acquisire, senza fini di speculazione finanziaria, partecipazioni in Enti o Società;
- c) rilasciare fidejussioni e altre garanzie di carattere patrimoniale;
- d) acquisire a qualsiasi titolo, nonché cedere, permutare, dare e prendere in locazione, in uso e in comodato, beni mobili e immobili,



comprese strutture, aziende, impianti, attrezzature scientifiche e tecniche di ogni genere e mezzi di trasporto.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 33 C.T.S. cui si rinvia per quanto qui non precisato, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

L'Associazione potrà reperire i mezzi necessari alla realizzazione degli scopi istituzionali attraverso attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Per le attività di interesse generale prestate, la Sezione AIL di Nuoro Ogliastro ODV può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 6. Entrate e Patrimonio

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote versate dai soci;
- b) erogazioni liberali effettuate da persone fisiche e giuridiche;

- c) donazioni, eredità e legati;
- d) contributi, rette, concorsi spese, sussidi da parte dello Stato e delle Regioni, nonché di Enti pubblici e privati italiani e stranieri;
- e) proventi di sottoscrizioni pubbliche, manifestazioni ed altre iniziative ed attività promosse nell'interesse dell'Associazione e da questa autorizzate;
- f) ogni altra entrata consentita dalla legge e compatibile con l'oggetto sociale tra cui rendite patrimoniali e proventi da attività diverse secondarie e strumentali.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili e dal Fondo di dotazione. Tutto il patrimonio, ad eccezione dei beni vincolati ad una particolare destinazione dal donatore o testatore, è disponibile per le spese di funzionamento, mantenimento ed investimento dell'Associazione.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria e di quelle secondarie e ad essa strumentali, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, nonché componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.



SOCI, DIRITTI E DOVERI, PERDITA DELLA QUALIFICA

Art. 7. Soci

L'Associazione si compone di Soci in numero non inferiore a venti persone fisiche.

In ragione delle particolari attività svolte, possono essere Soci tutte le persone fisiche maggiori di anni quattordici che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione, sono mosse da spirito di solidarietà, si impegnano a prestare in modo personale, spontaneo e gratuito la propria attività per il perseguimento delle finalità associative, e versino la quota associativa minima stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Le attività svolte dai minori di età dovranno essere svolte sotto la rappresentanza e il coordinamento degli associati adulti.

L'esercizio del diritto di voto in caso di soci minorenni, è attribuito *ex lege* agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

I Soci sono ammessi, previa presentazione di apposita domanda scritta, con delibera del Consiglio di Amministrazione comunicata all'interessato ed annotata nel libro Soci.

Le iscrizioni decorrono dal momento dell'accoglimento della domanda di ammissione.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio di Amministrazione comunica la decisione all'interessato entro sessanta giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci.

L'ammissione a Socio è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

La qualifica di Socio è intrasmissibile e nessun diritto possono vantare i Soci e i loro eredi sul patrimonio dell'Associazione, in qualsiasi tempo e per qualsivoglia motivo.

I Soci non possono intrattenere con l'Associazione rapporti contrattuali dai quali derivi loro un beneficio economico. Sono ammessi, in deroga al predetto principio, i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate.

La qualità di volontario, Socio e non, è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altra tipologia di rapporto retribuita con l'Associazione.

Art. 8. Diritti e doveri dei Soci

Tutti i Soci hanno il diritto di:

- a) votare in Assemblea purchè in regola con il pagamento della quota associativa;
- b) essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- c) eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- d) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i verbali delle delibere assembleari.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di esaminare, anche tramite professionisti di loro fiducia,



i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Tutti i Soci hanno il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- b) versare la quota associativa annuale il cui importo è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 9. Perdita della qualifica di Socio

I Soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- recesso, presentando apposita dichiarazione scritta al Consiglio di Amministrazione con effetto allo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima;
- esclusione, deliberata se non per gravi motivi, con effetto dal giorno successivo rispetto a quello in cui la comunicazione, motivata, è inviata all'interessato con prova dell'avvenuto ricevimento. Rimane fermo il diritto del Socio escluso di ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

In particolare, l'esclusione è deliberata per:

- a) aver tenuto un comportamento pregiudizievole per l'Associazione, i suoi organi e i suoi associati ovvero per inosservanza delle norme del presente Statuto e/o dei Regolamenti eventualmente previsti;
- b) morosità, per mancato pagamento della quota associativa protratto per almeno sei mesi dalla scadenza e decorsi un mese dal ricevimento di invito scritto, con prova di avvenuta ricezione, a provvedere al pagamento da parte del Consiglio di Amministrazione;

- causa di morte.

I Soci che abbiano esercitato il diritto di recesso, che siano stati esclusi e in ogni altro caso di scioglimento del rapporto associativo, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ORGANI SOCIALI ED ALTRE FUNZIONI, GRATUITA' DEGLI ORGANI SOCIALI

Art. 10. Organi ed altre funzioni

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo.

Contribuiscono alla esecuzione ed attuazione delle decisioni assunte dagli organi, pur non essendo tali, il Segretario e il Tesoriere.

Art. 11. Gratuità degli organi e delle cariche sociali - conflitto di interessi

Ai componenti degli organi sociali e per qualunque altra carica o funzione non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Il predetto principio può non applicarsi ai componenti dell'organo di controllo in possesso dei requisiti di professionalità cui al codice civile.

Gli organi della Sezione AIL, ad eccezione dei componenti dell'Organo di Controllo, ove ricorra un'ipotesi di conflitto di in-



teressi, non possono essere contemporaneamente nominati in organi o assumere incarichi in altre associazioni, Enti del Terzo Settore, società che operino in medesimi o analoghi settori. La materia del conflitto di interessi è disciplinata nel rispetto di tutte le norme nazionali e locali in materia.

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 12. Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti i Soci iscritti nel libro Soci.

Hanno diritto di votare alle Assemblee ordinarie e straordinarie tutti i Soci in regola con il versamento della quota associativa e iscritti nel libro Soci. Non si considerano in regola coloro che non abbiano versato la quota associativa per sei mesi dalla scadenza.

Hanno altresì diritto di partecipare alle Assemblee ordinarie e straordinarie, senza diritto di voto, i componenti dell'Organo di Controllo e del Comitato Scientifico.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente (ovvero da quello più anziano di età nel caso in cui ve ne siano due) o, in difetto, da chi venga designato dalla maggioranza dei soci presenti.

ART. 13. Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea in sede ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) elegge, determinandone il numero, e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione;
- b) nomina e revoca il Presidente;

- c) nomina e revoca i membri effettivi e i supplenti dell'Organo di Controllo ovvero l'unico componente in caso di organo monocratico;
- d) nomina e revoca, quando previsto dalla legge ovvero qualora lo ritenga opportuno, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti nei casi in cui questa funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo;
- e) si pronuncia, ove richiesto dall'interessato, sulle domande di ammissione non accolte dal Consiglio di Amministrazione;
- f) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sull'esclusione dei soci;
- g) delibera sull'approvazione del bilancio consuntivo, di quello preventivo e del bilancio sociale, quest'ultimo nei casi in cui è previsto dalla legge, redatti a cura del Consiglio di Amministrazione;
- h) determina la quota associativa annuale, nei casi in cui il Consiglio di Amministrazione non vi provveda;
- i) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- j) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- k) delibera su ogni altro argomento attinente alla gestione ad essa sottoposto dal Consiglio di Amministrazione e su quant'altro ad essa demandato per legge o per ~~per~~ statuto.

L'Assemblea in sede straordinaria ha i seguenti compiti:

- a) delibera sulle modifiche dello Statuto e dell'Atto Costitutivo;
- b) delibera sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione



dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio;

c) delibera il trasferimento della sede nell'ambito di un Comune diverso da quello dove è istituita la sede legale;

d) delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 14. Convocazione dell'Assemblea

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate dal Presidente dell'Associazione, o da chi ne fa le veci, non meno di quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione.

L'Assemblea si riunisce nella sede legale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione sono convocate dal Presidente o da chi ne fa le veci, a mezzo invito per lettera raccomandata, anche a mano, con ricevuta, o attraverso posta elettronica certificata o altro mezzo equipollente, purché tutti con avviso di ricezione e con preavviso di almeno quindici giorni.

L'avviso è inviato altresì ai componenti del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Comitato Scientifico e ai membri dell'Organo di Controllo. L'avviso contiene l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione in prima e in seconda convocazione. Il luogo in cui si tiene l'Assemblea può essere anche diverso dalla sede dell'Associazione.

In tutti i casi l'avviso deve contenere la data, l'ora e il luogo della convocazione e l'indicazione delle materie e degli argomenti

da trattare.

L'avviso può anche indicare la data per la seconda convocazione, che non deve avere luogo nello stesso giorno della prima.

Quando all'ordine del giorno dell'Assemblea vi siano modifiche dello Statuto l'avviso deve contenere anche il nuovo testo proposto ed essere affisso e comunicato almeno venti giorni prima della data stabilita per l'Assemblea in prima convocazione.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno due volte l'anno, una entro il 31 gennaio per l'approvazione del bilancio preventivo e l'altra entro il 30 aprile, salvo altro termine di legge, per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale, quest'ultimo nei casi previsti dalla legge, e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

L'Assemblea, tanto in via ordinaria che straordinaria, può essere inoltre convocata:

per decisione del Consiglio di Amministrazione;

su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci;

su richiesta, scritta e motivata, dell'Organo di Controllo.

ART. 15. Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, invece, qualunque sia il numero dei soci aventi diritto.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita, sia in prima sia in seconda convocazione, a norma dell'art. 21 del codice



civile.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea conferendo delega scritta solo da altri soci che non siano componenti del Consiglio di Amministrazione. Non sono ammesse più di 2 deleghe per ciascun socio. Ogni socio ha un solo voto.

Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto di voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, sono prese a maggioranza dei voti.

Allo stesso modo l'Assemblea provvede alla nomina degli organi sociali e, in caso di parità di voti, si considera eletto:

- a) per il Consiglio di Amministrazione, colui che sia Socio da maggior tempo;
- b) per l'Organo di Controllo, il candidato che abbia ricevuto un numero maggiore di voti a seguito del ballottaggio;
- c) in caso di ulteriore parità si considera eletto il più anziano di età.

Per le modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo occorre la presenza di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

Delle riunioni delle Assemblee ordinarie e straordinarie si redige

verbale debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari.

Le delibere assembleari saranno rese note a tutti i soci, anche a quelli non intervenuti, con le stesse modalità previste per l'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Le delibere prese in conformità al presente Statuto e alla legge obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PRESIDENTE E VICEPRESIDENTI

ART. 16. Composizione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da non meno di cinque e un massimo di 15, eletti dall'Assemblea, tra i propri soci.

Per quanto qui non previsto si applica l'art. 34 C.T.S.

Decadono i Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre riunioni consecutive.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni, e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. I Consiglieri prestano la loro attività gratuitamente e sono rieleggibili.

In caso di dimissioni, revoca o decesso di un Consigliere, si procederà a nuova nomina attraverso la convocazione dell'Assemblea. Il Consigliere così eletto rimarrà in carica fino alla scadenza dell'originario Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio decade integralmente se viene meno la maggioranza dei suoi componenti, nel qual caso è necessaria la sua totale rielezione da parte dell'Assemblea.



ART. 17. Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, ad eccezione di quelli che la legge o il presente statuto riservano inderogabilmente all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione:

- a) nomina e revoca Segretario e Tesoriere, determinandone altresì i poteri. La carica di Presidente o Segretario può essere cumulabile con quella di Tesoriere;
- b) nomina e revoca i Vicepresidenti dell'Associazione, nel numero massimo di due;
- c) nomina e revoca i membri del Comitato Scientifico e il suo Presidente;
- d) delibera sulla ammissione dei soci e motiva l'eventuale decisione di non ammissione;
- e) stabilisce la quota associativa annuale;
- f) ove lo ritenesse necessario, delibera il trasferimento della sede dell'Associazione ma solo nel caso in cui ciò avvenga nel medesimo Comune in cui è istituita la sede legale;
- g) istituisce eventuali delegazioni;
- h) stipula, esegue, modifica e risolve contratti e convenzioni, anche di carattere economico - finanziario per l'esercizio di attività e l'attuazione di iniziative nell'ambito degli indirizzi programmatici, nonché compie ogni altro atto ed operazione finanziaria, mobiliare e immobiliare che a suo giudizio sia necessaria o utile per il perseguimento dello scopo dell'Associazione, con facoltà di delegar-

ne, in tutto o in parte, l'esecuzione;

i) presenta all'Assemblea dei Soci il bilancio preventivo, quello consuntivo e il bilancio sociale, quest'ultimo nei casi in cui è previsto dalla legge;

j) Individua le attività diverse da quelle di interesse generale e ne documenta il carattere secondario e strumentale nella relazione di missione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà conferire deleghe specifiche ai propri componenti nonché deliberare di conferire procure per singoli atti e contratti o per categorie di atti e contratti.

Il Consiglio di Amministrazione partecipa in concorso con i Consigli di Amministrazione delle Sezioni della Regione Sardegna alla designazione della terna di candidati da proporre all'Assemblea Nazionale per l'elezione del Consiglio di Amministrazione Nazionale.

ART. 18. Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, sempre in unica convocazione, almeno tre volte all'anno, di cui la prima entro il 31 marzo, per l'approvazione del progetto di bilancio consuntivo e di bilancio sociale, quest'ultimo nei casi in cui è previsto dalla legge da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio si riunisce altresì ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta, indicandone l'ordine del giorno, almeno un terzo dei propri componenti, ovvero un terzo dei componenti dell'Organo di Controllo. Decorso inutilmente dieci giorni dalla richiesta, la convocazione è fatta a cura



dell'Organo di Controllo.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede legale o nel diverso luogo indicato nell'avviso.

Esso è convocato dal Presidente, con preavviso di almeno dieci giorni, mediante lettera o altre modalità equipollenti, anche mediante e-mail, purché con avviso di ricezione.-

In tutti i casi l'avviso deve contenere la data, l'ora e il luogo della convocazione e l'indicazione delle materie e degli argomenti da trattare.

ART. 19. Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e sono presiedute dal Presidente, ovvero in sua assenza dal Vice Presidente o dal consigliere più anziano di età. Non è consentita la partecipazione per delega.

Esso delibera con la maggioranza dei voti dei suoi componenti presenti, computando tra questi anche gli astenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente dell'adunanza.

Alle adunanze possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti dell'Organo di Controllo e il Segretario, che di regola ne redige il verbale.

Alle adunanze potrà essere invitato, anch'egli senza diritto di voto, il Presidente del Comitato Scientifico o altro membro da lui designato.

Delle riunioni si redige verbale debitamente firmato dal Presidente

e dal Segretario e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della seduta consiliare, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

ART. 20. Presidente e Vicepresidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente dell'Associazione e la rappresenta legalmente a tutti gli effetti, anche in giudizio. Egli ha il potere di proporre azioni e domande e di resistervi, di nominare avvocati, procuratori, consulenti tecnici e periti, di stipulare transazioni e convenzioni e qualunque altro atto connesso o consequenziale.

Il Presidente, oltre ai compiti a lui attribuiti dal presente Statuto, convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Egli resta in carica per cinque anni e comunque fino alla cessazione del Consiglio di Amministrazione ed è rieleggibile.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, le veci del Presidente vengono assunte dal Vice Presidente (ovvero dal Vice Presidente più



anziano di età se ve ne sono due

ORGANO DI CONTROLLO, COMITATO SCIENTIFICO E TESORIERE

ART. 21. Organo di Controllo

L'Assemblea dei Soci nomina i tre membri effettivi e i due supplenti dell'Organo di Controllo, tutti non Soci, nominando tra essi il Presidente ovvero l'unico componente nel caso di Organo monocratico. I componenti sono scelti fra gli iscritti ad albi professionali e almeno un membro effettivo e un supplente devono essere iscritti al Registro dei Revisori legali. Si applicano in ogni caso gli artt. 2397 e 2399 del codice civile.

I membri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

La carica di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno della Sezione AIL e all'interno dell'AIL Nazionale. I membri devono in ogni caso garantire l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interessi nell'esecuzione del loro mandato.

I membri supplenti, in ordine di anzianità di età, sostituiscono quelli effettivi quando questi, per qualsiasi motivo, cessano dalla carica prima della scadenza del mandato; i sostituti rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che provvede a reintegrare l'Organo.

L'Organo di Controllo:

a) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo

concreto funzionamento;

b) presenta all'Assemblea dei Soci, al termine di ogni esercizio sociale, una relazione sull'andamento amministrativo-contabile ed economico-finanziario;

c) provvede, ove necessario, a richiedere la convocazione o a convocare l'Assemblea dei Soci o il Consiglio di Amministrazione;

d) monitora l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avendo particolare riguardo alle disposizioni di cui al D.lgs. 117/2017 in merito allo svolgimento di attività di interesse generale e di eventuali attività secondarie e ad esse strumentali, alle attività di raccolta fondi e ai divieti di distribuzione del patrimonio;

e) attesta che il bilancio sociale, ove obbligatorio ai sensi di legge, sia redatto in conformità alle linee guida di cui allo stesso D.lgs. 117/2017 e successive modifiche;

f) provvede a quant'altro attribuito alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

Delle riunioni si redige verbale debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

La revisione legale è svolta, nei casi previsti dalla legge ovvero qualora lo ritenga opportuno, da un revisore legale, o da una società di revisione, oppure dall'Organo di Controllo, purché costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'incarico è conferito dall'Assemblea dei Soci che ne stabilisce il compenso.



ART. 22. Comitato Scientifico

Il Consiglio di Amministrazione elegge il Comitato Scientifico composto da non meno di tre membri - anche non soci - nominando tra essi il Presidente.

I componenti durano in carica per cinque anni, sono rieleggibili per non più di tre mandati e svolgono la loro attività gratuitamente.

Il Comitato Scientifico esprime parere obbligatorio non vincolante in ordine all'utilizzo dei fondi dell'Associazione per attività di assistenza, studio e sostegno alla ricerca, collaborando a tal fine con il Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato viene convocato dal suo Presidente, con un preavviso di almeno cinque giorni, con libertà di forme, e assicurando che siano indicati l'ora e il luogo della seduta e gli argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delle riunioni si redige verbale debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Scientifico.

ART. 23. Tesoriere

Il Tesoriere dura in carica per l'intero mandato del Consiglio di Amministrazione, salvo dimissioni, revoca o decadenza.

Il Tesoriere sovrintende all'attività amministrativa nonché alla gestione patrimoniale e a quella finanziaria attraverso lo svolgimento

delle seguenti mansioni:

- a) tenuta e conservazione dei registri e della contabilità dell'Associazione;
- b) gestione della cassa e dei conti correnti bancari e/o postali, disponendo dei poteri di firma nei limiti e secondo le condizioni stabilite con delibera del Consiglio di Amministrazione;
- c) stesura del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
- d) periodico aggiornamento e informativa sulla situazione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Associazione nel corso delle riunioni del Consiglio di Amministrazione cui partecipa senza diritto di voto.

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCI, SCIoglimento, RINVIO

ART. 24. Esercizio sociale e Bilanci

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale, entro il 30 aprile, il Consiglio di Amministrazione, presenta all'Assemblea dei soci il bilancio consuntivo e il bilancio sociale, quest'ultimo nei casi in cui è previsto dalla legge.

Il bilancio consuntivo e il bilancio sociale sono approvati dall'Assemblea dei Soci della Sezione e inviati all'AIL Nazionale entro il 31 maggio successivo all'approvazione, nonché pubblicati sul sito internet della Sezione.

Il bilancio d'esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri



dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

ART. 25. Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione può essere sciolta dall'Assemblea dei soci in sede straordinaria, convocata e costituita ai sensi del presente Statuto-

In particolare l'Associazione si scioglie qualora il numero dei Soci sia inferiore a venti e non venga ricostituito in numero superiore entro un anno.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione, con le stesse maggioranze:

a) Nomina uno o più liquidatori determinando le modalità di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 30 del codice civile e degli artt. 11- 21 delle disposizioni di attuazione del medesimo;

b) Delibera, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui D.lgs. 117/2017, sulla devoluzione del patrimonio all'AIL Nazionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 26. Rinvio

Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente statuto, si applicano le norme dello Statuto dell'AIL Nazionale, del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia, in particolare il D.lgs. 117/2017 e sue successive modifiche e/o integrazioni.

In originale firmato

Antonio Nurra

Marco Puggioni

(notaio)

(segue sigillo)



MARCHIO SEZIONE AIL VERSIONE ESTESA



DICEMBRE 2022

Antonio Mura

Marco

MARCHIO SEZIONE AIL VERSIONE SHORT



DICEMBRE 2022

Antonio Mure



MARCHIO SEZIONE AIL VERSIONE SHORT
// OPZIONE ALTERNATIVA

AIL Nuoro-Ogliastra

AIL Nuoro-Ogliastra

AIL Nuoro-Ogliastra

AIL Nuoro-Ogliastra

DICEMBRE 2022

Antonio Mune

A circular official stamp of the Italian Football Federation (FIGC) is visible, featuring a star in the center and the text "FEDERAZIONE ITALIANA CALCIO" around the perimeter. Overlaid on the stamp is a large, stylized handwritten signature in black ink.

MARCHIO SEZIONE AIL VERSIONE CANALI SOCIAL



Nuoro
Ogliastra



Nuoro
Ogliastra

DICEMBRE 2022

Antonio Mura



Io sottoscritto dott. Marco Puggioni, notaio in Nuoro, certifico che la presente copia fotostatica, composta da venticinque fogli, scritto su cinquanta pagine, inclusa la presente, è conforme all'originale nei miei atti.
Si rilascia in carta semplice per usi consentiti.

Nuoro, li 20 gennaio 2023



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be "Marco Puggioni". To the right of the signature is a blue circular notary seal. The seal contains a central emblem with a star and the text "NOTAIO" and "NUORO" around the perimeter.